

Allegato "A" al numero 9636/5048 di repertorio

STATUTO FONDAZIONE

ACQUARIO DI GENOVA

ONLUS

TITOLO I

Denominazione - sede - scopi

Art. 1- DENOMINAZIONE.

E' costituita ad opera di:

- Comune di Genova
- Provincia di Genova
- Università degli Studi di Genova
- Costa Edutainment S.p.A., con sede in Genova, Ponte Spinola (Area Porto Antico)

una Fondazione denominata

Fondazione Acquario di Genova

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Fondazione

Acquario di Genova Onlus)

La Fondazione ha sede in Genova, Ponte Spinola, Acquario di Genova.

E' fatto obbligo alla Fondazione l'uso dell'acronimo ONLUS nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2- SCOPI

Nell'ambito della Regione Liguria - ferma restando la possibilità di

chiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale - la Fondazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha per obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche attraverso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con riferimento, in particolare, alla conservazione e alla gestione corretta degli ambienti acquatici e la salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici minacciati.

Art. 3- ATTIVITÀ CONNESSE.

Per il perseguimento degli scopi, la Fondazione intende - anche utilizzando al costo e giovandosi dell'immagine, della sede, delle risorse e delle competenze dell'Acquario di Genova - sviluppare attività di divulgazione e di educazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente presso il grande pubblico, azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni e di enti pubblici e privati, operazioni e progetti di ricerca scientifica applicata in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova per il tramite dei Dipartimenti competenti, e gli altri Istituti specializzati.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse di quelle menzionate al precedente art. 2, eccezion fatta per quanto ad esse direttamente connesso.

TITOLO II

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 4- PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati in atto costitutivo, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al momento della costituzione della Fondazione, o, in caso di adesioni successive, al momento dell'ingresso nella Fondazione.
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni;
- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici, Privati anche di natura societaria, nonché persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 5- FONDO ANNUALE DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione, constatato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle erogazioni che i Fondatori potranno effettuare annualmente, per autonoma decisione e secondo le modalità previste nei rispettivi

statuti, in relazione alle necessità correnti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo 2, così come determinato anno per anno dal bilancio di previsione di cui al successivo articolo 8;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi o finanziamenti attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, enti pubblici o privati anche di natura societaria, nazionali ed internazionali nonché persone fisiche, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Nel caso, annualmente, il fondo di gestione risultasse non adeguato per una completa realizzazione delle attività decise dal Consiglio ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo 2, il fondatore Costa Edutainment S.p.A. si impegna ad integrare il fondo mediante contribuzioni volontarie aggiuntive.

Le rendite, le risorse della Fondazione e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6- ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7- RENDICONTO.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 18, redige il rendiconto dell'esercizio precedente nel quale deve essere correttamente rappresentata la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. Il rendiconto è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione della Fondazione.

Il rendiconto, unitamente alla relazione del Segretario Generale, deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 20, entro la settimana successiva a quella della sua redazione. Il Collegio dei Revisori, nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una relazione da allegarsi al rendiconto.

Il rendiconto deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 15, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 8- BILANCIO DI PREVISIONE.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Segretario Generale di cui al successivo art. 18, con la stessa procedura di cui all'art. 7, predisporrà il bilancio preventivo relativo all'anno successivo; il bilancio riceverà le osservazioni del Collegio dei Revisori ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta entro gli stessi termini di cui all'art. 7.

Art. 9- DEPOSITI E COMUNICAZIONI.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del rendiconto di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi e nei tempi di legge.

Art. 10- GESTIONE.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Fuori dai suddetti limiti, gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni soltanto previa programmazione e revisione del bilancio annuale di previsione deliberate e decise dal Consiglio d'Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta.

E' fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, essendo esclusa ogni forma di distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzio-

ne non siano imposte per legge.

Art. 11- LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle relazioni del Collegio dei Revisori. L'ordine di compilazione è rigorosamente cronologico.

La Fondazione tiene inoltre i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili necessari secondo la normativa vigente.

TITOLO III

I FONDATORI

Art. 12- FONDATORI

Sono Fondatori:

- Comune di Genova
- Provincia di Genova
- Università degli Studi di Genova
- Costa Edutainment S.p.A.

Sono stati ammessi come Fondatori - con la qualifica sostanziale di "grandi elettori" come da successivo art. 15 del presente statuto:

- Associazione Amici dell'Acquario
- World Ocean Association.

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, as-

sumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo, intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità.

ART. 13- ESCLUSIONE E RECESSO.

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta, l'esclusione di Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori possono, in ogni momento, con un preavviso di almeno sei mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO IV

ORGANI della FONDAZIONE

Art. 14- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Comitato scientifico

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra persone che si siano distinte in modo particolare per meriti manageriali o scientifici nelle aree entro i cui fini opera la Fondazione.

L'assunzione delle cariche suddette è a titolo gratuito, eccezion fatta per la remunerazione spettante ai Revisori dei Conti.

Art. 15- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) membri designati come segue:

5 dai Fondatori "grandi elettori" e precisamente:

- 1 dall'Associazione Amici dell'Acquario;

- 4 dalla World Ocean Association;

4 dai Fondatori originari della Fondazione, in ragione di uno per ciascun fondatore.

Ogni Consiglio in carica è sempre composto da consiglieri in numero dispari.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio del loro mandato.

Alla scadenza del mandato, i Fondatori provvedono alle nuove nomine con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi.

Se nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo,

uno o più Consiglieri, i Fondatori che li hanno nominati hanno facoltà di sostituirli. I Consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio in seno al quale sono stati chiamati.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di revoca per giusta causa dei consiglieri da parte del Fondatore che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Anche in tal caso si procede per cooptazione, secondo quanto sopra disposto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a :

- stabilire le linee dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;

- nominare il Segretario Generale;

- approvare il bilancio di previsione (budget) ed il rendiconto predisposti dal Segretario generale, curando, ove necessari, i depositi a termini di legge;

- ammettere i nuovi Fondatori di cui all'art.12;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statu-

to.

Il Consiglio provvede altresì:

- a nominare il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
- a nominare, ove lo reputi opportuno, un Presidente Onorario;
- a deliberare eventuali modifiche statutarie;
- a deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Art. 16- CONVOCAZIONE E QUORUM.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima del giorno lavorativo antecedente la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Questa data può essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima convocazione. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida secondo le medesime modalità di presenza

dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni sotto elencate, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Fondatori presenti alla riunione del Consiglio:

- approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 8
- revisione del bilancio preventivo di cui all'art. 10
- ammissione di nuovi Fondatori di cui all'art. 12
- esclusione di Fondatori di cui all'art. 13
- nomina sussidiaria dei Revisori dei conti di cui all'art. 20

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

E' altresì ammessa la possibilità che le sedute si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale ipotesi, il luogo in cui si è tenuto il Consiglio è il luogo dove si trovava il Presidente.

Art. 17- PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o altri consulenti.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Inoltre, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 18- SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, secondo quanto disposto dall'art. 15, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i poteri e la durata dell'incarico, nonché i compiti connessi.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 19- COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto da un numero di membri variabile tra cinque e nove, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della Pubblica Istruzione, dell'industria, della scienza o della tecnica e della cultura in genere, ed in particolare nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d'Amministrazione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta prima della fine dell'esercizio sociale su convocazione del Presidente per predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali delle

singole manifestazioni di rilevante importanza. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti, o il Segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente della Fondazione, il Presidente Onorario, ove nominato, ed il Segretario.

I verbali delle riunioni del Comitato sono raccolti a cura del Segretario in apposito libro non vidimato.

Art. 20- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri scelti e nominati dai Fondatori.

I membri, scelti e nominati dai fondatori ai sensi del comma precedente, vengono formalmente invitati dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 90 giorni prima della scadenza del Collegio in carica. La nomina deve essere effettuata entro i 30 giorni alla scadenza del Collegio in carica.

In caso di mancato accordo sulle nomine, dopo il termine di cui al comma precedente, il potere di scelta e nomina dei revisori, passa al Consiglio di Amministrazione con il quorum qualificato dei 2/3 di cui all'art. 16.

I membri nominati devono in ogni caso essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno del Collegio come

sopra formato un Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi, e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio del suo mandato, con proroga delle funzioni sino alla nomina dei successivi Revisori.

ART. 21- PRESIDENTE ONORARIO

Qualora sia nominato, il Presidente Onorario, privo di compiti di gestione e funzioni di legale rappresentanza, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto nonché a quelle del Comitato Scientifico. Può rappresentare la Fondazione nel corso di manifestazioni dalla stessa o da altri enti indette.

Resta in carica sino alle dimissioni; può essere revocato per giusta causa secondo le modalità previste per la revoca dei Consiglieri.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22- CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle

inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità sono deferite ad un collegio arbitrale.

Il numero dei componenti il collegio arbitrale è determinato da quello delle parti contendenti, con l'aggiunta di un Presidente terzo.

La parte che intenda iniziare il procedimento arbitrale procede a nominare il proprio arbitro, notificando l'atto di nomina alle parti cui intende rivolgere le domande avanzate. Una volta costituitosi il collegio, gli arbitri nominati dalle parti procedono a nominare un presidente terzo.

In caso di disaccordo, il presidente viene nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova.

Su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Genova è del pari competente a nominare l'arbitro della parte (o delle parti) che abbia omissa la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio come sopra costituito, diretto dall'arbitro presidente, procede in via irrituale e secondo equità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sede dell'arbitrato sarà in Genova, presso l'arbitro presidente.

Art.23- SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24- CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 25- VIGILANZA

La Regione Liguria vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

IN ORIGINALE FIRMATO: NICOLA COSTA

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)